

APPROFONDIMENTI IMMEDIATI NEI CASI SOSPETTI

La Suprema Corte di Cassazione (sez. IV penale, n. 3842 del 22 novembre 2006), ha accolto il ricorso avverso una sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Palermo che aveva riformato in senso favorevole la condanna in primo grado di un ginecologo di una casa di cura per omicidio colposo, relativamente al decesso di una donna in seguito ad intervento di parto cesareo.

In particolare, nel caso di specie, al sanitario veniva contestato, di aver omesso per negligenza, imprudenza e imperizia, di effettuare esami ematochimici e dell'emocromo al momento della dimissione *post partum*, e che, a detta dei consulenti del Tribunale, avrebbero potuto far sorgere il sospetto di "anemia emolitica acuta microangiopatica", causa del decesso.

Il Giudice di prime cure aveva dunque ritenuto di dover condannare l'imputato nonostante si trattasse di una emergenza ematologica poco diffusa, ma nonostante ciò ipotizzabile da parte del sanitario.

Di diverso avviso la pronuncia della Corte di Appello, che riformando la sentenza di primo grado, mandava assolto il ginecologo, il quale, avrebbe in ogni caso disposto un nuovo ricovero a 6 giorni dalle dimissioni della paziente, proprio al fine di effettuare controlli infermieristici e analisi del sangue, precedentemente rinviati al solo scopo di effettuare una valutazione in merito all'evolversi del caso; la sera del ricovero veniva infatti disposto il solo prelievo sul polpastrello per le prove crociate a fronte di una ipotizzata emorragia.

I Giudici di secondo grado, fondavano il loro convincimento essenzialmente sulla rarità della sindrome, che quindi avrebbe affievolito di molto l'eventuale colpa per imperizia, in ciò peraltro non recependo le risultanze peritali che avevano evidenziato la presenza di sintomi neurologici in grado di costituire anche un semplice sospetto diagnostico della patologia.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi annullato con rinvio la predetta sentenza assolutoria "per gravi ed evidenti illogicità" nella motivazione.

Ed invero, sulla base di sintomi che avrebbero dovuto far sospettare una possibile emorragia, la condotta del medico non avrebbe potuto ritenersi "corretta" a fronte dell'inerzia manifestata dallo stesso nel procedere ad altri e più mirati approfondimenti (anche ematici) e limitandosi invece al solo prelievo sul polpastrello, del quale peraltro non si sarebbero attesi i risultati.

Il sanitario dunque "non risulterebbe essersi concretamente attivato per l'esecuzione completa dell'accertamento diagnostico essenziale per avere il quadro della situazione sanitaria della paziente".

La Suprema Corte ha evidenziato le contraddittorietà motivazionali di una sentenza che sottolineava la presunta correttezza della condotta posta in essere, laddove, a fronte di una determinata condizione di rischio tale da indurre il medico ad attivarsi per i necessari conseguenti accertamenti diagnostici (prelievo al polpastrello), non ne seguiva l'immediata esecuzione, ai fini di approfondimenti diagnostici che si sarebbero potuti e dovuti effettuare e, nel caso di specie, eseguiti solo tardivamente.

Tale ritardo, come rilevato dai periti d'ufficio in primo grado, sarebbe stato decisivo "ai fini del non impedimento" del decesso.

Sulla base del principio delineato dalla Corte di Cassazione dovrà nuovamente pronunciarsi una diversa sezione della Corte di Appello di Palermo.